

Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. **1607/2024** del 11-11-2024

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ANCONA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai seguenti ### dr. ### Presidente; dr. ### dr. ###  
rel.; ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nelle riunite cause civili di secondo grado iscritte ai nn. ###/24 e ###/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promosse ### (c.f. ##), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. ### s.r.l. (c.f. ##), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. ### reclamanti ### della liquidazione giudiziale di ### s.r.l. (c.f. ##), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. ### (c.f. ##), ### (##), ### (c.f. ##), ### (c.f. ##), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti ### e ### reclamati avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento;

conclusioni: ### ha concluso come da note depositate in data ##; ### s.r.l. ha concluso come da note depositate in data ##; la curatela della liquidazione giudiziale ha concluso come da note depositate in data ##; ### hanno concluso come da note depositate in data ##;

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

In accoglimento del ricorso formulato da ### e ### il Tribunale di Macerata ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di ### s.r.l., assumendo le consequenziali determinazioni. ### s.r.l. e il ### (che ha stipulato una transazione con la società debitrice ed ha interesse alla revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale), hanno proposto separati reclami, ora vagliati congiuntamente, affidati a motivi di gravame sostanzialmente coincidenti.

Si sono costituiti gli originari ricorrenti e la curatela della liquidazione giudiziale, contestando le ragioni di gravame ed insistendo per la conferma della sentenza reclamata.

Con atti depositati in data ###, il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo promosso da il ### e parere favorevole all'accoglimento del reclamo promosso da ### s.r.l.

\*\*\*\*\*

I. Il primo motivo di gravame, formulato da entrambi i reclamanti, censura la sentenza del Tribunale di Macerata laddove, nell'accogliere il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, ha implicitamente affermato la titolarità della qualità di creditori di ### s.r.l. in capo agli originari ricorrenti ### e ###

Al riguardo, le difese reclamanti rappresentano l'avvenuta estinzione del credito originariamente vantato da ### e ### avente titolo giudiziale nella sentenza del Tribunale di ### n. ###/23, in ragione della transazione stipulata (con scrittura privata non recante alcuna data) tra ### s.r.l. ed il ### di cui sono condomini anche gli originari ricorrenti, destinata ad esplicitare la propria efficacia anche nei confronti di quest'ultimi sebbene dissenzienti.

Il motivo è infondato.

La sentenza del Tribunale di ### n. ###/23, prodotta in copia dai reclamati ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, ha condannato ### s.r.l. anche al risarcimento del danno patito da ### e ### in ragione dei vizi riguardanti le singole unità abitative.

Tali crediti risarcitori, che trascendono la qualità di condomino ed ineriscono alla qualità di proprietario delle singole unità abitative, sono indifferenti alla transazione intervenuta tra ### e ### s.r.l.

La titolarità di tali crediti consente a ### e ### di agire per conseguire la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di ### s.r.l.

Per quanto concerne il correlato tema dell'integrazione della soglia di indebitamento minimo, profilo per altro non prospettato dai reclamanti, è sufficiente osservare che il curatore della liquidazione giudiziale riferisce, per il tramite della relazione ex art. 130 C.C.I.I. (recante la data del 24.5.2024 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato), che all'udienza del 7.5.2024 sono stati ammessi crediti per euro 30.837,45 in privilegio e per euro 192.593,79 in chirografo.

II. Il secondo motivo, formulato dalla sola ### s.r.l., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha implicitamente affermato l'avvenuto superamento, nel triennio sensibile, delle soglie dimensionali delineate dalla norma di cui alla lettera d) dell'art. 2 C.C.I.I.

Il motivo è infondato. ### s.r.l., disattendendo il proprio onere probatorio, non ha fornito adeguata prova del possesso congiunto dei requisiti di cui alla lettera d) dell'art. 2 C.C.I.I.

I bilanci depositati dalla società debitrice, relativi agli esercizi 2021, 2022, 2023, non sono stati depositati presso il registro delle imprese (l'ultimo bilancio depositato risale all'esercizio 2012).

Come noto, "in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. ### del 20/12/2018, in caso in cui è stata confermata la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto inattendibili i bilanci prodotti dall'imprenditore al fine di dimostrare la propria non fallibilità senza la prova del loro deposito presso il registro delle imprese).

In altri termini, "in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13746 del 31/05/2017)".

Ancora, "ai fini della prova, da parte dell'imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base

documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 24548 del 01/12/2016)".

Declinando tali principi al caso di specie, occorre osservare che i bilanci prodotti, mai depositati nel registro delle imprese, veicolano inadeguato coefficiente di attendibilità.

Oltre al mancato rispetto del requisito del deposito e della sussistenza di un "buco" riguardante nove esercizi (dal 2012 al 2021), ciò che rileva in senso ostativo è che ### s.r.l. non ha compiuto regolare tenuta delle scritture contabili.

Invero, nella richiamata relazione ex art. 130 C.C.I.I. si legge quanto segue: " ... nonostante le richieste ed i solleciti del curatore, è stata consegnata solo una minima parte della contabilità della società. Il sig. ### (l'amministratore) ha infatti consegnato alla curatela la seguente documentazione: libro giornale anni dal 2008 al 2015; libro matricola 2008; registro infortuni; elenco fornitori ###; faldone anno 2013 f24 e banche; faldone anno 2009 ### s.r.l. fatture acquisti 1-59; faldone anno 2008/2009 ### s.r.l. banca, prima nota, f24; faldone anno 2008 ### s.r.l. fatture acquisto; faldone anno 2011 f24, banche, prima nota; bilancio al 31.12.2013; dichiarazione redditi 2015; elenco cartelle ### al 10.8.2003".

Ad avviso del Collegio, la mancata tenuta delle scritture contabili nel triennio sensibile priva i bilanci (che si configurano come il compendio delle scritture contabili di periodo) di adeguata significanza probatoria di favore, tanto con riferimento alla consistenza dell'attivo patrimoniale che, in particolare, per quanto riguarda l'entità dei ricavi. Deve affermarsi, pertanto, che ### s.r.l. non ha soddisfatto l'onere probatorio su essa incombente.

III. Alla luce di quanto osservato, i reclami devono essere rigettati e la sentenza impugnata deve ricevere integrale conferma.

IV. La regolazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza, in carenza di ragioni idonee a giustificare ipotesi di compensazione totale o parziale, e per materia.

Alla luce dell'impegno profuso dalla difesa reclamata, nonché resosi necessario, occorre attenersi al valore medio della fase unica.

Come emerge dal decreto del 1.7.2024, il giudice delegato ha compiuto l'attestazione di cui all'art. 144 del d.p.r. n. 115 del 2002, con conseguente necessità di assumere le determinazioni di cui agli artt. 130 e 133 del del d.p.r. n. 115 del 2002 ### dei reclami evidenza di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide: - rigetta il reclamo e conferma integralmente la sentenza impugnata; - condanna ### s.r.l. e ### all'immediato pagamento in via solidale, in favore dello Stato, delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 735,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA; -condanna ### s.r.l. e ### all'immediato pagamento in via solidale, in favore di ### e ### delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 1.470,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA; -dà atto della sussistenza, nei confronti di entrambi i reclamanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.